



COMUNE DI ORVIETO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 29.11.2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Validità del Regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Esercizio dell’attività – Rappresentanza	4
TITOLO II – MERCATI	5
Art. 4 – Mercati settimanali	5
Art. 5 – Mercati straordinari e su area privata	6
Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento posteggi	6
Art. 7 – Proroga delle concessioni di posteggio e rassegnaione	7
Art. 8 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili	7
Art. 9 – Procedura di assegnazione dei posteggi	7
TITOLO III – FIERE	8
Art. 10 – Fiere annuali	8
Art. 11 – Assegnazione nelle fiere di posteggi ordinari ed a titolo temporaneo	9
TITOLO IV – MERCATO DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO NON AVENTE VALORE STORICO-ARTISTICO E DEGLI HOBBISTI.....	9
Art. 12 – Istituzione sperimentale di mercati dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico e degli hobbisti.....	9
TITOLO V – POSTEGGI FUORI MERCATO E CONCESSIONI TEMPORANEE.....	9
Art. 13 - Posteggi fuori mercato.....	9
Art. 14 – Concessioni temporanee di posteggio.....	10
Art. 15 – Posteggi riservati a particolari categorie di operatori e vendita di prodotti tipici.....	10
TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO.....	11
Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi nel mercato.....	11
Art. 17 – Registrazione delle presenze.....	11
Art. 18 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore.....	12
Art. 19 – Sperimentazione.....	12
Art. 20 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio.....	12
Art. 21 – Uso del Posteggio.....	13
Art. 22 – Prodotti alimentari.....	13
Art. 23 – Uso di veicoli e circolazione.....	14
Art. 24 – Obblighi di esposizione.....	14
TITOLO VII – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	14
Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo.....	14
Art. 26 – Zone vietate.....	15
Art. 27 – Cambio di residenza e cessazione.....	15
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	15
Art. 28 – Vigilanza e sanzioni.....	15
Art. 29 – Norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi.....	15
Art. 30 – Allegati, elenchi e graduatorie.....	16
Art. 31 – Rinvio.....	16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'art. 117, co. 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Orvieto. Esso si applica altresì, ai sensi dell'art. 34, co. 2, di detta legge regionale, agli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001 e ad eventuali altri soggetti ammessi all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, limitatamente all'uso delle aree, dei posteggi e delle soste.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o Al Dirigente il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
5. Il Dirigente del Settore può emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III della legge regionale n. 10/2014.
7. Il presente regolamento sostituisce il precedente di cui alla deliberazione consiliare n. 166 del 15/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) *decreto*, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, co. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - b) *intesa*, l'Intesa del 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in materia di commercio sulle aree pubbliche, attuativa del disposto dell'art. 70, co. 5, del D. Lgs.
 - c) *legge regionale*, la L.R. dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, “Testo unico in materia di commercio”;
 - d) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera specializzata, mercato o fiera del commercio equo e solidale, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale*, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 35 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10;
 - e) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche

- f) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla legge 05.02.1992, n. 104;
- g) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui all'art. 1 d.lgs 18.5.2001, n. 228;
- h) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della legge 241/90;
- i) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- j) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- k) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- l) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- m) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore, ad esigenze di specifiche localizzazioni o alle merceologie trattate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 della legge regionale;
- n) *concessioni di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore ad un mese né superiore a 6 mesi;
- o) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- p) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività – Rappresentanza

1. Il presente Regolamento si applica a:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge regionale;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) della legge regionale;
 - d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, nei limiti espressamente previsti dal presente regolamento;
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 38, comma 3, della legge regionale, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
 - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, in originale;
 - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a..
3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..
4. Non sono richiesti requisiti morali o professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.

TITOLO II – MERCATI

Art. 4 – Mercati settimanali

1. Nel territorio del Comune si svolgono i seguenti mercati: nelle giornate del giovedì e del sabato in Piazza del Popolo, nella giornata del martedì ad Orvieto Scalo, via Monte Nibbio, a Ciconia, via degli Aceri e nella giornata del lunedì a Sferracavallo, zona adiacente impianti sportivi.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività extradomenicale, il mercato è anticipato al giorno precedente o comunque spostato ad altra data idonea, individuata dal Dirigente su proposta della maggioranza degli operatori. In presenza di altri eventi rilevanti o motivi di pubblico interesse la Giunta può disporre, in via transitoria, la modifica di data del mercato o il suo spostamento in altra sede.
3. Il mercato di Orvieto Centro Storico, Piazza del Popolo, si compone di n. 61 posteggi nella giornata del giovedì e 59 posteggi nella giornata del sabato ed è articolato nei seguenti comparti (v. all. A e B):

POSTEGGI VIGENTI NEL MERCATO DI PIAZZA DEL POPOLO							
Giorno	Alimentare	Non alimentare	Prod. agricoli	Portatori Handicap (non alimentare)	Commercio equo e solidale	Temporary Store	totale
giovedì	14	31	13	1	1	1	61
sabato	14	29	13	1	1	1	59

4. Viene introdotta in via sperimentale una nuova tipologia di posteggio denominata “Temporary Store” allo scopo di incentivare le produzioni sia agricole che artigianali. Tale posteggio risulterà assegnato solamente a titolo temporaneo e con criteri di rotazione.
5. Il mercato di Orvieto Scalo, via Monte Nibbio, si compone di n. 18 posteggi ed è articolato nei seguenti comparti (v. All. C):

POSTEGGI VIGENTI NEL MERCATO DI ORVIETO SCALO						
Giorno	Alimentare	Non alimentare	Prod. agricoli	Portatori Handicap	Commercio equo e solidale	Totale
martedì	3	12	2	1	-	18

6. Il mercato di Ciconia, via degli Aceri, si compone di n. 23 posteggi ed è articolato nei seguenti comparti (v. All. D):

POSTEGGI VIGENTI NEL MERCATO DI PIAZZA DI CICONIA						
Giorno	Alimentare	Non alimentare	Prod. agricoli	Portatori Handicap	Commercio equo e solidale	Totale
martedì	6	13	3	1	-	23

7. Il mercato di Sferracavallo, piazza antistante gli impianti sportivi, si compone di n. 12 posteggi ed è articolato nei seguenti comparti (all. E):

POSTEGGI VIGENTI NEL MERCATO DI SFERRACAVALLO						
Giorno	Alimentare	Non alimentare	Prod. agricoli	Portatori Handicap	Commercio equo e solidale	Totale
lunedì	3	7	2	-	-	12

8. L'ubicazione di ciascun posteggio, la relativa dimensione, tipologia o vincolo merceologico

ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale, sono riportati nelle planimetrie di cui agli Allegati A, B, C, D ed E.

8. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 7.00 alle ore 14.00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 6.30 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 7.00. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 14.30.

9. La Giunta comunale è espressamente autorizzata, compatibilmente con gli spazi a disposizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ad ampliare i mercati fino ad ulteriori 3 posteggi, inserendo merceologie non presenti e qualificanti, in relazione ad esigenze che si manifestassero nel corso di applicazione del regolamento.

Art. 5 – Mercati straordinari e su area privata

1. Lo svolgimento di mercati straordinari di cui all'art. 35, comma 1, lettera h) della legge regionale, intesi come edizione aggiuntiva nel periodo natalizio, pasquale o estivo o in occasione di particolari eventi, senza assegnazione dei posteggi, è deliberato dalla Giunta Comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.
2. Le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.
3. Per la durata del presente regolamento non sono consentiti mercati su area privata che non sia formalmente messa a disposizione del Comune, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale.

Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi

1. Nel caso in cui in un mercato si renda disponibile uno o più posteggi, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio ne dà pubblica notizia, gli operatori assegnatari di posteggio sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per numero di presenze effettive nel mercato e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio sulle aree pubbliche, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente.
2. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni mediante bando ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40 della legge regionale e dell'art. 8 del presente Regolamento.
3. La procedura di miglioria di cui al comma 1 non è seguita nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un posteggio libero.
4. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale, è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. Il comune provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative alla separazione dei comparti o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio.
6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Locale, sentiti gli operatori, può disporre a titolo temporaneo di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni.
7. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

Art. 7 – Proroga delle concessioni di posteggio e riassegnazione

1. Per quanto concerne la proroga delle concessioni di posteggio esistenti ed i criteri di riassegnazione alla scadenza si fa rinvio a quanto stabilito nell'Intesa Stato Regioni del 05.07.2012.
2. Tutte le nuove concessioni hanno validità di anni dodici dal rilascio.
3. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non rinnovare concessioni qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo, considerati prevalenti.

Art. 8 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, nel caso in cui nel mercato si rendano disponibili dei posteggi, per rinuncia o revoca o comunque motivi diversi dalla naturale scadenza di cui all'articolo 7, oppure nel caso di istituzione in essi di nuovi posteggi, la loro assegnazione avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto richiedente, cumulata con quella dell'eventuale ultimo dante causa;
 - b) sorteggio.
2. I posteggi di nuova istituzione di cui all'articolo 4 comma 9 possono essere temporaneamente non assegnati in concessione pluriennale ed utilizzati esclusivamente con concessioni temporanee (spunta) per un periodo sperimentale non superiore a dodici mesi decorso il quale la Giunta stabilisce se procedere all'assegnazione pluriennale, dando o meno priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale, o sopprimerli in tutto o in parte sulla base degli esiti della sperimentazione stessa.
3. Le nuove concessioni hanno validità di dodici anni dal rilascio.

Art. 9 – Procedura di assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, con riferimento a ciascun posteggio e distintamente per ciascuno dei comparti o delle merceologie eventualmente previste, sulla base di bandi inviati al Bollettino telematico della Regione entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per il mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione mensile del bando è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o se qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta.
3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C., a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte. Non sono ammesse domande cumulative per più mercati.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato o nella fiera nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi pluriennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore, l'attribuzione del primo posteggio azzerà l'anzianità dell'operatore ai fini delle graduatorie per l'attribuzione di altri posteggi.
6. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del servizio procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

7. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.
8. L'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 40, comma 10, della legge regionale avviene sulla base di bandi pubblicati sul sito istituzionale e all'albo pretorio del Comune. Si applica quanto previsto ai commi da 2 a 7.

TITOLO III – FIERE

Art. 10 – Fiere annuali

1. E' previsto lo svolgimento delle seguenti fiere annuali:

DENOMINAZIONE	N. POSTEGGI	LUOGO
1- Fiera della 1 domenica di maggio	45	Ciconia
2- Fiera della funicolare (domenica tra la Pentecoste e il Corpus Domini)	130	Orvieto Scalo – parcheggio est

2. I posteggi previsti nelle singole fiere, con individuazione del numero d'ordine e della dimensione, sono riportati nelle planimetrie allegate (E ed F).
3. L'orario di vendita è fissato, per tutte le fiere, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
4. L'accesso degli operatori alle fiere per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio della fiera. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 21.00.
5. Le verifiche dell'occupazione dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee degli stessi sono effettuate alle ore 7.00, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di Polizia Locale dispongano la posticipazione.

Art. 11 – Assegnazione nelle fiere di posteggi ordinari ed a titolo temporaneo

1. La concessione dei posteggi nelle fiere, di cui all'art. 35, co. 1, *lett. n*, della legge regionale avviene con la procedura di cui all'art. 40 della medesima legge.

TITOLO IV – MERCATO DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO NON AVENTE VALORE STORICO-ARTISTICO E DEGLI HOBBISTI

Art. 12 – Istituzione sperimentale di mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico e degli hobbisti

1. Ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento al fine di vivacizzare la città ed offrire ulteriori spunti di interesse per i turisti ed i residenti, la Giunta comunale è autorizzata a progettare, promuovere ed istituire in via sperimentale mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico e degli hobbisti, di cui all'art. 35, co. 1, *lett. i*) e *j*), della legge regionale, anche in collaborazione con le categorie degli imprenditori economici e con le Associazioni maggiormente rappresentative del tessuto sociale cittadino.

TITOLO V – POSTEGGI FUORI MERCATO E CONCESSIONI TEMPORANEE

Art. 13 – Posteggi fuori mercato

1. Sono istituiti un posteggio fuori mercato da utilizzare per la vendita di prodotti alimentari nel giorno di sabato di ogni settimana, dalle ore 16 alle ore 20.00, nelle seguenti ubicazioni:
 - N. 2 posteggi a Piazza Cahen, come meglio individuati nella planimetria allegata sub F ;
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui sopra, gli interessati dovranno presentare apposita domanda con le medesime procedure di cui all'art. 40 della legge regionale, specificando forme, colori e materiali che verranno utilizzati per l'allestimento del posteggio che dovranno essere conformi al vigente Regolamento sul decoro urbano.
3. Allo scopo di promuovere le eccellenze gastronomiche del territorio, coniugandole in formato food truck e declinare in chiave gourmet la pratica dello street food, viene altresì istituito in Piazza della Repubblica, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, un posteggio fuori mercato di mt 4x3 da utilizzare per la vendita e la somministrazione di prodotti di gastronomia, legati alle eccellenze del territorio, a mezzo food truck di dimensione contenute ed adeguatamente allestito nel rispetto dei canoni di decoro urbano connessi alla sua particolare ubicazione.
4. La presenza dell'operatore nei posteggi fuori mercato è presunta, fatta salva contraria verifica da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta, ma gli stessi, se non utilizzati dai relativi titolari, possono essere occupati temporaneamente da altri operatori della medesima merceologia, fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
6. I posteggi fuori mercato debbono essere lasciati liberi e puliti entro un'ora dal termine dell'orario di utilizzazione.
7. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Locale.
8. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a prevedere a titolo sperimentale e con concessioni temporanee ulteriori posteggi fuori mercato, determinandone le caratteristiche e le merceologie per la durata massima di un anno, decorso il quale riferisce al Consiglio che decide se inserirli nelle previsioni di cui al presente articolo e, in caso positivo, se ed in quale misura attribuire priorità per l'assegnazione a chi ha partecipato alla fase sperimentale.

Art. 14 – Concessioni temporanee di posteggio

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, i soggetti di cui all'art. 3, co. 1 del presente Regolamento, possono presentare istanza di concessione temporanea di posteggio, corredata di autocertificazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, specificando data, orari e luogo.
2. il Dirigente, esaminata l'istruttoria, può rilasciare concessioni e autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, valide solo per i giorni e gli orari specificati, individuando gli spazi idonei anche ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

3. Le concessioni temporanee sono concedibili esclusivamente all'interno dell'area di sagre, feste paesane, manifestazioni varie.
4. Nell'ipotesi di domande concorrenti per la medesima ubicazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia individuata per quel dato posteggio.

Art. 15 - Posteggi riservati a particolari categorie di operatori e vendita di prodotti tipici

1. Per quanto definito dal Piano per il commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato sono riservati posteggi a:

- soggetti disagiati (L. 104/1992);
- associazioni di commercio equo e solidale;
- produttori agricoli (con qualifica comprovata ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 18.05.01 n. 228);
- artigiani (regolarmente iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443 per la vendita esclusiva delle merci di propria produzione).

2. Per quanto riportato all'art. 49 c. 7 del T.U. nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione oppure di ampliamento del numero dei posteggi, almeno due posteggi devono essere destinati in via esclusiva alla vendita di prodotti alimentari tipici di provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.

3. Per l'assegnazione dei posteggi che siano riservati in un mercato, fiera o posteggio fuori mercato, a favore di dette categorie viene predisposto un apposito avviso, da rendere noto mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune. Il termine di presentazione delle domande decorre dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale e fino al trentesimo giorno dalla data stessa.

4. Per il completamento delle istanze si applica l'art. 8, comma 3 del presente regolamento. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi vengono redatte sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 8 e 9 e sono approvate e pubblicate con le modalità fissate sempre nell'art. 6 del presente regolamento.

5. Per quanto previsto dall'art. 40, comma 11 della legge regionale, le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi nel mercato

1. L'assegnazione temporanea nel mercato di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato, sulla base dei criteri stabiliti di cui all'art. 40, co. 4, della legge regionale.

2. I posteggi riservati a soggetti specifici o a determinate merceologie che risultassero non assegnati per assenza di chi ne avrebbe diritto, sono assegnati agli altri operatori sulla base dei criteri di cui al comma precedenti, compatibilmente con le dimensioni del posteggio.

3. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili.

Art. 17 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti al mercato gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta) o che abbandona il mercato oltre un'ora prima del suo termine.
2. Gli organi di Polizia Locale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, possono consentire l'abbandono anticipato della fiera.
3. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
4. Nel caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse od altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
6. Le rilevazioni delle presenze e la tenuta delle graduatorie è effettuata dagli Organi di Polizia Locale, o da altro dipendente comunale appositamente incaricato.

Art. 18 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento del mercato o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Dirigente con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario, dandone comunicazione con la massima tempestività possibile.
2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario, con facoltà del Dirigente di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro strettamente necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio sulle aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, dimensione e caratteristiche dei posteggi disponibili e sorteggio.
3. Al trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 della legge regionale.

Art. 19 – Sperimentazione

1. La Giunta comunale è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale mercati e fiere e può disporre lo spostamento di luogo a titolo sperimentale, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 48, 49 e 50 della legge regionale.

2. La sperimentazione non implica modifica del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3. Decorso un periodo massimo di sei mesi dall'inizio della sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine dell'eventuale istituzione definitiva.

3. La partecipazione alla sperimentazione avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dal Consiglio comunale, non dà luogo ad alcuna priorità ai partecipanti in sede di eventuale istituzione definitiva, né a maturazione di presenze.

Art. 20 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articoli 46, comma 3 e 47 comma 1 della legge regionale. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.

2. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda purché il medesimo riprenda regolarmente l'attività.

Art. 21 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'art. 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.

2. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.

3. E' fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.

4. I prezzi dei prodotti debbono risultare chiaramente esposti.

5. L'operatore deve mantenersi interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

6. Ai fini di garantire le condizioni minime di safety e security, dovrà essere garantita una corsia di almeno 3,5 mt riservata al passaggio dei veicoli di soccorso e/o di pubblica utilità, evidenziata in colore giallo nelle planimetrie di cui agli allegati, sulle quali è vietata ogni forma di occupazione.

7. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, differenziandoli e conferendoli negli appositi sacchi e contenitori, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di igiene urbana. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, a cura e spese del concessionario.

9. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

10. E' vietata, nelle fiere e mercati:

- a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
- b) l'ingresso di venditori, addetti alle degustazioni o dimostrazioni di servizi o prodotti, associazioni senza fini di lucro ed ogni altro soggetto, non espressamente autorizzato;
- c) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo, compresa la modalità delle statue umane.

11. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale da non arrecare disturbo.

12. I vincoli merceologici, previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/2014 e si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività, indipendentemente dall'estensione del suo titolo di esercizio.

13. E' fatto obbligo al concessionario del posteggio di rispettare l'arredo ed il decoro urbano e le disposizioni del relativo Regolamento comunale. Particolare attenzione dovrà essere prestata all'allestimento ed alla tenuta del posteggio durante le operazioni di vendita.

Art. 22 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.

2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda all'art. 43, della legge regionale.

Art. 23 – Uso di veicoli e circolazione

1. All'interno del posteggio è vietata la sosta di veicoli, anche se in uso ai titolari dello stesso. In deroga a quanto sopra, è consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di veicoli specificamente attrezzati per la vendita (autonegozi o similari) in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.

2. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

3. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi di ausilio alla mobilità per i portatori di handicap e dei mezzi in servizio di soccorso o di pubblica utilità.

Art. 24 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.

3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche e quelle che violino i diritti umani.

TITOLO VII – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

Art. 26 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutto il centro storico del Comune, come delimitato dalla tavola "Orvieto centro storico" del vigente Piano Regolatore.

2. E' altresì vietato il commercio in forma itinerante nei centri abitati di Orvieto Scalo, Ciconia e Sferracavallo nei rispettivi giorni di mercato.

Art. 27 – Cambio di residenza e cessazione

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluenza sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.

2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di subingresso, cessazione, variazione.

3. Non è richiesta comunicazione di cessazione quando la stessa è conseguente alla cessione dell'attività, a titolo temporaneo o definitivo.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal Dirigente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Locale.

2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/98 e 57 della legge regionale.

3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'art. 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.

4. La violazione di cui all'art. 25, co. 7, del presente Regolamento, è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 5000,00.

5. La violazione di ogni altra norma del presente Regolamento, non prevista nei commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

6. In caso di reiterata violazione, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza e/o titolo abilitativo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 30.

Art. 29 – Norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi

1. Ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme e le prescrizioni dettate in materia, con particolare riferimento a quanto indicato ed allegato nella Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – prot. n. 3794 del 12/03/2014.

Art. 30 – Allegati, elenchi e graduatorie

1. Gli allegati A, B, C, D, E, ed F, gli elenchi degli operatori e le relative graduatorie sono tenuti ed eventualmente aggiornati dalla Polizia Locale, con il supporto dell'Ufficio tecnico per le planimetrie.

Art. 31 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010, dell'Intesa della Conferenza Unitaria del 5 luglio 2012 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e loro successive modifiche ed integrazioni.

